



CITTA' DI SAMARATE
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO MERCATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI SETTIMANALI

TITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE

ART 1

CALENDARIO ED UBICAZIONE

Il mercato settimanale si effettua nella giornata di venerdì o, se questo è festivo, al primo giorno non festivo precedente, ed ubicato nelle seguenti vie:

- SAMARATE CAPOLUOGO: Via Marconi con inizio da Via Vittorio Veneto a Via Adua; Via Gorizia con inizio da Via Marconi e fino incrocio con Via Libertà.
- FRAZIONE VERGHERA: Piazza Alessandro Volta.
- FRAZIONE S. MACARIO: Via Giosuè Carducci.

Art 2

AMPLIAMENTO E TRASFERIMENTO DI MERCATO

I casi di ampliamento, di potenziamento e di trasferimento in altra zona del territorio comunale dei mercati ambulanti esistenti, vengono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Comunale per la disciplina del commercio ambulante.

Art 3

AREE E ZONE DI VENDITA

L'Area del mercato è generalmente suddivisa in più zone destinate alle diverse categorie di operatori.

Apposite aree di mercato saranno riservate ai produttori agricoli diretti, singoli o associati.

Art 4

DIMENSIONE DEI PARCHEGGI

Il fronte espositivo dei posteggi non dovrà superare i 9 metri lineari, salvo i diritti acquisiti alla data di approvazione del presente Regolamento. Eventuali deroghe alle misure stabilite potranno essere concesse dalla Giunta Municipale sentita la Commissione Commercio in caso di eccezionali e comprovate necessità attinenti alle caratteristiche delle attrezzature disponibili per gli operatori del commercio ambulante.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio di m. 0,50 che dovrà essere sempre libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2, misurata dalla parte più bassa.

TITOLO 2

DISCIPLINA CONCESSIONE POSTEGGI

Art 5

CONCESSIONE

La concessione del posteggio viene rilasciata dietro presentazione di istanza in carta legale, dalla quale devono risultare:

- la generalità e domicilio del richiedente;
- gli estremi dell'autorizzazione comunale ad esercitare il commercio ambulante;
- data e numero di iscrizione al R.E.C.;
- Generi per i quali si richiede la concessione alla vendita;
- Il mercato per il quale si intende operare;
- Indicazione della superficie richiesta;
- I comuni, le località, i giorni delle altre concessioni di posteggio.

Il Sindaco, sentita la Commissione Comunale per il Commercio Ambulante, provvede in ordine alla concessione del posteggio.

Art 6

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI MERCATO

L'assegnazione del posteggio di mercato ha validità annuale e scade al 31 dicembre di ogni anno e tacitamente rinnovabile; è revocabile in qualsiasi momento per comprovate ragioni di pubblico interesse o di pubblica utilità previo parere Commissione Comunale per la disciplina del commercio ambulante.

L'assegnazione annuale dei posti disponibili nel mercato è effettuata dal Sindaco a favore degli ambulanti che abbiano presentato domanda di assegnazione e che siano compresi in apposita graduatoria, formulata su parere della Commissione Comunale per il Commercio Ambulante, con l'osservanza nell'ordine dei seguenti criteri:

- aspirante all'assegnazione che sia residente nell'ambito del territorio della provincia, nelle altre province limitrofe iscritte nell'autorizzazione; nelle altre province; aspirante che abbia anzianità di frequenza del mercato con priorità ai frequentatori abituali rispetto agli eccezionali;
aspirante che sia venditore di prodotti merceologicamente simili a quelli che erano venduti nel posteggio precedentemente occupato e resosi libero e che siano, in ogni caso, prodotti qualificanti e determinanti per l'organico di mercato. Nel caso di parità nella graduatoria, l'assegnazione segue l'ordine di presentazione delle domande. Non può essere in ogni caso concessa l'assegnazione di più di un posteggio per operatore.
Il posteggio assegnato sarà indicato nell'autorizzazione.
La concessione viene rilasciata al titolare della licenza per l'occupazione di un solo posteggio; non è ammesso il cambio di posteggio fra ambulanti e l'occupazione di un'area maggiore di quella concessa, senza preventiva autorizzazione.

Art 7

TRASMISSIONE DEL POSTGGIO

La concessione annuale di posteggio è strettamente personale. Il trasferimento dell'autorizzazione, consentita solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante così come previsto all'art. 4 della legge 19 maggio 1976, nr. 398 e dall'Art.8 del D.M. 15 gennaio 1977. Il trasferimento per causa di morte consentito a favore del coniuge, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado. In mancanza delle persone in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, il posteggio può essere assegnato, a richiesta e sentita la Commissione per il commercio ambulante, a terzi che abbiano coadiuvato il titolare per almeno due anni negli ultimi cinque ed abbiano ovviamente ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa.

Art 8

RINUNCIA

Coloro che intendono rinunciare alla concessione del posteggio devono presentare disdetta scritta.

Art 9

NON CEDIBILITA'

I posteggi non sono cedibili né a titolo gratuito né a titolo oneroso, né temporaneamente, né permanentemente.

Art 10

CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

Il concessionario che debba assentarsi per malattia o altra importante ragione di carattere personale, deve chiedere al Sindaco la conservazione del proprio posteggio prima di aver effettuato la terza assenza consecutiva presentando anche la documentazione giustificativa,.

La conservazione può essere disposta per un periodo massimo di quattro settimane, computando anche le assenze consecutive effettuate prima della domanda di conservazione del posto. Solo per gravi comprovati motivi e, nel caso di malattia, previa presentazione di certificazione rilasciata dall'U.S.S.L. di residenza del concessionario, può disporsi la conservazione del posteggio per periodi superiori alle quattro settimane sentita la Commissione Comunale per la disciplina del Commercio ambulante. La conservazione del posteggio deve essere garantita anche per i periodi relativi al servizio militare obbligatorio, alla gravidanza ed al puerperio e per tutti gli altri casi di assoluta comprovata necessità. L'atto di accoglimento della domanda di conservazione del posteggio, deve essere corredata da certificazione del Sindaco del comune di residenza da cui risulti l'avvenuto deposito, a cura dell'ambulante richiedente, della propria autorizzazione amministrativa.

Art 11

RAPPRESENTANZA

In caso di comprovata necessità l'ambulante può nominare suo rappresentante un proprio familiare o altra persona, dandone immediata comunicazione al Sindaco del comune che l'ha autorizzato, a mezzo lettera raccomandata, che deve contenere l'indicazione della causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività, la durata del periodo di rappresentanza, la generalità e l'indirizzo del rappresentante..

Il rappresentante non può iniziare l'attività per conto del rappresentato prima della data della raccomandata di comunicazione al Sindaco. Copia di tale lettera deve essere esibita dal rappresentante, unitamente all'autorizzazione del rappresentato, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Se la durata della rappresentanza supera i tre mesi consecutivi, o i 90 giorni complessivi nel corso di due anni consecutivi, la persona che esercita la rappresentanza deve essere iscritta alla speciale sezione del registro.

Al Sindaco compete di verificare la necessità del ricorso. Se non la ravvisa, deve comunicarlo entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. In caso di mancata comunicazione negativa la motivazione si intende valida.

ART 12

RICHIESTE NON ACCOLTE

Le richieste di concessione non accolte per mancanza di disponibilità vengono tenute in evidenza per il periodo di un anno e prese in esame nel caso si rendessero liberi dei posti nel settore merceologico interessato.

L'assegnazione avviene quindi secondo l'ordine di presentazione delle domande, lasciando la facoltà agli ambulanti che già frequentano il mercato settimanale, di inoltrare richiesta di trasferimento del proprio banco nel posto resosi libero.

ART 13

REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico viene revocata, sentita la Commissione Comunale per l'esercizio del commercio ambulante, nei seguenti casi:

- perdita della condizione di ambulante o irregolarità non sanabili nell'autorizzazione;
- mancata occupazione del posteggio assegnato, senza giustificato motivo, per tre giornate o mercati consecutivi, o sei assenze ingiustificate, anche se saltuarie, nel corso di tre mesi; al fine della necessaria verifica sui suesposti motivi il Sindaco dispone gli accertamenti occorrenti; non si tiene conto delle eventuali assenze che si verificano nei mesi di gennaio e nel periodo dell'anno che va dal 15 luglio al 15 settembre;
- per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- per recidiva, previa diffida scritta, in gravi infrazioni alle norme regolamentari, di legge o alle disposizioni sancite dal regolamento di mercato.

Art 14

PERDITA TEMPORANEA DELL'USO DEL POSTEGGIO

I Venditori ambulanti che non occupano il posto loro assegnato prima dell'inizio dell'orario di vendita, e comunque entro le ore 8,30 nel periodo invernale e le ore 8 nel periodo estivo, incorrono, per quel giorno, nella perdita dell'uso di posteggio.

Art 15

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

Gli ambulanti che non sono titolari di posteggi possono occupare i posti non assegnati e quelli non tempestivamente impegnati ai sensi dell'articolo precedente, previa autorizzazione del Comando di Vigilanza Urbana e comunque non prima delle ore 8.30 nel periodo invernale e dalle ore 8 nel periodo estivo, limitatamente a questi ultimi.

Ogni abuso provocherà il provvedimento contravvenzionale, lo sgombero del posteggio, e l'allontanamento dell'inadempiente del mercato.

Art 16

TASSA PLATEATICO

La superficie del suolo pubblico, agli effetti del pagamento della tassa plateatico, s'intende quella totale corrispondente alla protezione orizzontale dell'oggetto sul suolo.

TITOLO 3°

NORME IGINNICO SANITARIE

Art 17

NORME IGINNICO SANITARIE

Il venditore è tenuto ad osservare le norme igienico sanitarie prescritte dai regolamenti e dalle disposizioni regionali, comunali e della U.S.S.L.

TITOLO 4

PULIZIA DEL MERCATO

Art 18

DECORO E ORDINE DEI BANCHI ED ACESSORI

I venditori ambulanti hanno l'obbligo curare esteticamente l'esposizione delle merci, che dovrà essere contenuta nell'area assegnata. Non dovranno inoltre ostacolare la viabilità e disturbare i vicini di banco. I banchi dovranno essere protetti con tende od ombrelloni sia dal sole che dalla pioggia.

Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda, non devono inoltre ostacolare il passaggio dei pedoni, l'agibilità dei negozi, degli uffici, dei passi carrai e degli ingressi delle abitazioni.

Art 19

OBBLIGO DELLA ESPOSIZIONE DELLA LICENZA DDI

Gli ambulanti durante le ore di vendita hanno l'obbligo di tenere esposto in modo visibile la licenza di commercio e di esibirla ad ogni richiesta delle Autorità.

Art 20

DIVIETI E LIMITAZIONI

Nell'area del mercato è vietato l'uso di altoparlanti od altri richiami acustici.
La declamazione delle merci deve essere contenuta in limiti tali da non provocare molestia.
E' severamente vietata la continua ed assillante offerta versale di merce ai passanti.

Art 21

VENDITA IN FORMA: ITINERANTE O GIROVAGA

Il Sindaco fissa annualmente, con apposito atto, le zone del territorio comunale nelle quali non è consentita la vendita in forma itinerante e girovaga e limitatamente per motivi di polizia annonaria, di polizia stradale e di carattere igienico sanitario .

E' vietato l'accesso dei girovagli nell'area del mercato. Essi devono comunque limitare il periodo di svolgimento della propria attività nell'orario di apertura dei negozi a posto fisso.

Devono altresì evitare di attendere alle operazioni di vendita nei pressi dei negozi che trattano gli stessi generi merceologici..

Non devono soffermarsi nella stessa località oltre il tempo necessario alle operazioni di vendita a richiesta dei clienti.

Art 22

DIVIETO DI RIFORNIMENTO DI MERCE AI BANCHI

Durante le ore di vendita è vietato ogni rifornimento di merce ai banchi, salvo nel caso di rifornimento effettuato a mano.

Art 23

CHIUSURA DELLA VENDITA

La vendita ambulante dovrà essere esercitata dalle ore 7 alle ore 13.
Entro l'ora successiva l'area del mercato deve essere sgombrata da merci, banchi e veicoli.

Art 24

COMMISSIONE CONSULTIVA DI MERCATO

Gli ambulanti titolari di concessione di posteggio, provvedono alla elezione di una Commissione Consultiva di Mercato di tre membri, che ha il compito di :

- .- assistere l'Amministrazione Comunale nella redazione della graduatoria degli aspiranti concessionari al posteggio;
- presenziare alle operazioni di controllo ed alla assegnazione dei posteggi temporaneamente e definitivamente disponibili;
- formulare proposte all'Amministrazione Comunale in ordine alla soluzione dei problemi del mercato.

La commissione di mercato dura in carica tre anni.

Art 25

MODIFICHE AL SEGUENTE REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio Comunale previo parere, non vincolante, della Commissione comunale per la disciplina del commercio ambulante.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano tutte le disposizioni contenute nelle vigenti Leggi e nei Regolamenti di polizia urbana e di igiene.
Per le eventuali violazioni troveranno applicazione le sanzioni previste dalle vigenti Leggi e regolamenti.